Alla Regione
.....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante l'esercizio del diritto di accesso nei confronti delle persone giuridiche di diritto privato.

Con nota del, la Regione ha chiesto il parere di questa Commissione sulla possibilità di "estendere il dettato dell'art.22, comma 1, lett.e) della legge 241 del 1990 alle persone giuridiche di diritto privato quali soggetti deputati a garantire il diritto di accesso".

In particolare, il quesito riguarda l'accesso ai verbali delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione di una fondazione, ex IPAB, che, in base al suo Statuto, svolge anche attività di diritto pubblico.

Come già rappresentato nella stessa richiesta di parere, le persone giuridiche di diritto privato rientrano tra i soggetti ai quali si applica la disciplina del diritto di accesso quando la loro attività è svolta per il raggiungimento di fini pubblici.

Dispone, infatti, l'art. 22 lett. e) della legge 7 agosto 1990 n. 241 che per "pubblica amministrazione", si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

La giurisprudenza è venuta chiarendo già all'emanazione dell'art. 23 della legge n. 241 del 1990 che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico, etc). La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all'art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, successivamente, con la legge n. 15 del 2005 che ha espressamente individuato , agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza, tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse.

In giurisprudenza, si vedano, tra le tante , da ultimo, TAR Lazio - Roma – sez. III ter – sent. 10 aprile 2006 n. 2503 ; TAR Calabria - Reggio Calabria – sent. 27 marzo 2006 n. 492; TAR Veneto – sez. I – sent. 10 luglio 2006 n. 2009; TAR Calabria - Catanzaro – sez. II – sent. 18 settembre 2006 n. 984 .

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Sigg.ri
contro
Amministrazione resistente:- Compartimento

Fatto

I Sigg.ri hanno acquistato due immobili nel Comune di di proprietà dell'amministrazione resistente nel quadro della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Non avendo ottenuto le previste condizioni agevolate di acquisto per la effettuata compravendita immobiliare (abbattimento del coefficiente di sconto previsto dalla normativa in materia di dismissione del patrimonio pubblico immobiliare), hanno presentato in data richiesta formale di accesso all'....., chiedendo di poter prendere visione del protocollo in arrivo dal mese di ottobre 2000 al mese di maggio dell'anno successivo.
La richiesta viene motivata dagli odierni ricorrenti in base alla circostanza di aver tempestivamente manifestato all'ente la propria volontà di procedere all'acquisto delle unità immobiliari allora messe in vendita tramite raccolta di firme effettuata dal portiere (il quale dichiara di averla consegnata all'..... tra il mese di ottobre 2000 e quello di maggio 2001) e che tale documentazione è necessaria al fine di ripetere le somme eccedenti corrisposte alla parte venditrice.
Alla richiesta di accesso l'amministrazione, a quanto risulta, non ha dato riscontro se non verbalmente in data, sostenendo di non essere in possesso del richiesto registro di protocollo. Avverso tale diniego (rectius, silenzio), i ricorrenti hanno presentato ricorso in data alla scrivente Commissione.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.
L'amministrazione ha opposto alle richieste di accesso degli odierni ricorrenti un diniego che, per la forma in cui è stato reso (orale), non può valere come diniego espresso ai fini della decisione del presente gravame, integrando piuttosto un'ipotesi di silenzio. D'altro canto, i ricorrenti appaiono titolari di situazioni giuridiche sottostanti la richiesta di accesso sufficientemente differenziate e qualificate, considerato il rapporto intercorrente con l'....., sfociato nella compravendita delle unità immobiliari oggi di proprietà dei ricorrenti.
Al riguardo v'è da rilevare come la prova in ordine all'aver manifestato la volontà di acquistare gli immobili messi in vendita dall'amministrazione resistente avrebbe richiesto altra e più efficace modalità di esternazione e comunicazione che non una raccolta di firme affidata al portiere dello stabile per il conseguente deposito presso l'ente.
Tuttavia, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso tali profili non rilevano, essendo piuttosto sufficiente che il diritto di cui agli articoli 22 e ss., l. n. 241/90 manifesti, come nel caso sottoposto all'esame della scrivente Commissione, i caratteri della personalità, attualità e concretezza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente:

contro

Resistente: Corte dei Conti – Ufficio per la Gestione del contenzioso del lavoro

Fatto

Il sig. , collaboratore economico finanziario, in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la della Corte dei Conti, premesso di aver chiesto all'amministrazione di appartenenza un "tentativo obbligatorio di conciliazione", chiedeva l'accesso "degli atti amministrativi e dei relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione" .

La Corte dei Conti negava l'accesso affermando che " in materia di contenzioso del lavoro l'Istituto opera non in quanto pubblica amministrazione, bensì alla stregua e con i poteri del privato datore di lavoro. Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle norme di cui alla legge n. 241/90, essendo assente il presupposto di tale applicabilità, ossia l'esercizio di un potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento".

Avverso il diniego di accesso il sig. proponeva ricorso a questa Commissione.

Con decisione in data, la Commissione rilevava in via preliminare che dall'istanza di accesso risultava la presenza di controinteressati : sospesa quindi ogni definitiva pronuncia , invitava la Corte dei Conti a provvedere alle comunicazioni ai suddetti controinteressati nei modi di legge.

Con fax in data, la Corte dei Conti ha trasmesso le deduzioni dei controinteressati secondo i quali non sussisterebbe un interesse qualificato del sig. all'estrazione dei documenti inerenti procedimenti di natura giurisdizionale; gli stessi controinteressati hanno aggiunto che, trattandosi di documenti contenenti informazioni giudiziarie, "le stesse sono qualificabili , ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come dati sensibili , con ogni conseguenza di legge in merito al trattamento degli stessi".

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d), della legge n. 241 del 1990, deve intendersi per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"

Di conseguenza, come peraltro già detto nella decisione interlocutoria del, il diniego opposto dalla Corte dei Conti contrasta con le disposizioni della suddetta legge n. 241 del 1990, dal momento che la gestione del personale dell'Istituto, implicando gestione di fondi pubblici, non può ritenersi sottratta all'osservanza del principio costituzionale di buon andamento, di cui è logico corollario il diritto di accesso.

Sussiste, poi, l'interesse del sig. Felli ad accedere alla documentazione richiesta: come specificato nell'istanza in data, la documentazione richiesta riguarda gli accordi extragiudiziali intervenuti "con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di

qualificazione " ed occorrono al ricorrente per poter raggiungere con la stessa Amministrazione di appartenenza "un accordo bonario per porre fine alla lite instaurata".
Le controdeduzioni pervenute da parte di controinteressati non costituiscono, infine, motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.
Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurispudenza amministrativa, l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone : "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ".
Come si è detto, i documenti richiesti sono indispensabili per curare e per difendere gli interessi giuridici del ricorrente e l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.
Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Dott.
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del demanio- filiale

Fatto

Il dott., dirigente di seconda fascia in servizio presso l'amministrazione resistente dal, ha più volte richiesto l'assegnazione di un incarico di consulenza da parte dell'Agenzia del demanio medesima. Non avendo ottenutolo, in data l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso formale per prendere visione dell'elenco dei consulenti dell'Agenzia in base all'art. 53, d. lgs. n. 165/01.
L'amministrazione, in pari data, rispondeva al richiedente facendo presente che l'applicabilità della suddetta norma alle Agenzie del demanio era ancora controversa e che all'esito di una verifica in tal senso si sarebbe provveduto alla pubblicazione domandata dal dott.
La richiesta di accesso, motivata dall'esigenza di difendere i propri interessi in giudizio, veniva rinnovata il e l'amministrazione si limitava a confermare la propria nota del, facendo presente anche che molte delle collaborazioni con soggetti esterni all'Agenzia sono conferite in regime privatistico (contratti a progetto et similia) il che, ad avviso dell'amministrazione, renderebbe ancora più complessa l'applicazione della normativa citata dal ricorrente (art. 53, d. lgs. n. 165/01).
Avverso tale provvedimento il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data chiedendo di ordinare all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, invero, presuppone la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata che giustifichi la richiesta di ostensione di documenti amministrativi. Dottrina e giurisprudenza hanno costantemente interpretato tale presupposto in senso estensivo, col solo limite del divieto di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Nel caso di specie, il ricorrente si duole del mancato conferimento di un incarico di consulenza da parte dell'amministrazione che, a detta del ricorrente medesimo, avrebbe potuto evitare di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di alcune particolari mansioni, cercando di valorizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Agenzia.
Su tale presupposto ha chiesto di accedere all'elenco dei consulenti in servizio presso l'amministrazione. Si rileva, al riguardo, che la richiesta è supportata da un interesse sufficientemente qualificato e differenziato rispetto a quello del quisque de populo, considerato che l'ostensione dei documenti richiesti appare funzionale alla possibilità di difendere i propri interessi in giudizio e pertanto merita di essere accolta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Autorità portuale di

contro

Resistente : Agenzia delle Entrate di

Fatto

Con istanza del..... l'Autorità portuale di: a) esponeva che aveva in corso due giudizi di appello presso la C.T.R. di, aventi ad oggetto rispettivamente i suoi bilanci chiusi al e al ; che decisiva delle controversie era la circostanza che l'Agenzia delle Entrate di aveva omesso di provvedere ad autotutela parziale a seguito della autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza con in data ; che da quest'ultimo verbale emergeva che in data il Comando della Guardia di Finanza di e la Direzione regionale delle Entrate di avevano tenuto una riunione avente ad oggetto la gestione del rapporto tributario tra l'Agenzia delle Entrate di e l'Autorità portuale di ; che tale riunione aveva dato origine all'autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza di ; b) chiedeva pertanto l'accesso al verbale della indicata riunione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza l'Autorità portuale ha proposto ricorso a questa Commissione.

La Commissione, con decisione interlocutoria, rilevava che l'istanza di accesso risultava indirizzata all'Agenzia delle Entrate di e solo per conoscenza alla Direzione regionale delle Entrate della

Sospesa quindi ogni decisione, invitava l'Agenzia delle Entrate di a provvedere alla trasmissione dell'istanza di accesso agli organi competenti.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della , Ufficio Contenzioso Tributario , con nota in data, riguardo l'istanza di accesso in esame, rilevava in particolare che :

a) il verbale richiesto dal contribuente non si inserisce nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo-tributario culminato con l'adozione di provvedimenti nei confronti della ricorrente, ma è un documento interno e programmatorio dell'attività della P.A.; b) il documento richiesto "non è funzionalmente collegato agli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni e e, pertanto, nessun pregiudizio può derivare alla ricorrente dalla sua mancata conoscenza. Infatti, ragionando a contrario, ove si trattasse di documento in cui si espongono le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, attualmente oggetto di tutela giurisdizionale, la mancata comunicazione integrerebbe un vizio di motivazione del relativo provvedimento (accertamento) che sarebbe conseguentemente invalido ex art 42 del d.p.r. 600/1973" .

Diritto

L'Amministrazione interessata, con nota in data n. , ha affermato che il documento oggetto del diritto di accesso è un documento interno e programmatorio dell'attività della P.A. e non si inserisce nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo-tributario culminato con l'adozione di provvedimenti nei confronti della ricorrente ; l'Amministrazione ha altresì dedotto che il documento richiesto non è funzionalmente collegato agli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni e riguardanti la ricorrente stessa.

Quanto rilevato dall'Amministrazione non incide sull'interesse all'accesso dedotto dall'Autorità Portuale di nel ricorso in esame .
La circostanza che si tratti di "documento interno e programmatorio" , che "non si inserisce nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo-tributario culminato con l'adozione di provvedimenti nei confronti della ricorrente", non esclude l'accesso perché, come noto, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 lett. d) per "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" ; inoltre, ai sensi dell'art.24, lett.c), l'eventuale connotazione "programmatoria" dell'atto è certamente qualcosa di diverso rispetto agli atti di "programmazione".

Infine, la circostanza secondo la quale il documento richiesto non sarebbe in concreto utile per la difesa in giudizio della ricorrente è valutazione di merito, che spetterà semmai all'accedente considerare una volta esaminato il verbale richiesto.

PQM

Accoglie il ricorso.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Ufficio centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig., legalmente rappresentato dall'Avv., detenuto presso la casa circondariale di, in data riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggetiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Tuttavia, il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 fa si che le fattispecie di esclusione ivi contemplate operino in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".
Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".
Nel caso di specie occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica..." tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.
Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; inoltre il Ministero di Grazia e Giustizia, con D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, ha approvato il regolamento concernente le categorie di documenti detenuti dal Ministero sottratti all'accesso. L'articolo 3, comma 1, lettera m), del suddetto testo regolamentare esclude dall'accesso i

"documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari", pertanto i documenti richiesti dall'odierno ricorrente, in virtù del combinato disposto degli articoli 24, l. n. 241/90 e 3, D.M. 115/96 non sono accessibili.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrenti: sig., via

Contro

Amministrazione resistente: Ministero

Fatto

Il sig., in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di con la qualifica di cancelliere, ha proposto, in data, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto, emanato dal Direttore Generale del Personale e della Formazione – Ufficio III in data....., concernente la propria posizione.

Successivamente, con nota del, ha presentato istanza di accesso all'ufficio competente per l'istruzione del ricorso, avente ad oggetto:

il nominativo del responsabile dell'istruttoria del ricorso Straordinario al Capo dello Stato,

il termine entro il quale l'istruttoria sarà, presumibilmente, completata;

il contenuto della relazione ministeriale e di tutti gli atti inerenti la fase istruttoria del ricorso citato.

Il sig. ha esortato, poi, l'amministrazione affinché i documenti di cui al punto 3 siano portati alla sua conoscenza tempestivamente, nel momento in cui sono inviati al Consiglio di Stato per il prescritto parere, affinché possa presentare eventuali repliche ed osservazioni, ovvero dedurre ulteriori motivi di ricorso ad integrazione di quelli già proposti.

L'amministrazione, con nota del, ha risposto solo al quesito di cui al punto n. 1, comunicando al sig. il nominativo del responsabile del procedimento.

Avverso il diniego tacito il sig. ha presentato, in data, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso ha, infatti, ad oggetto i documenti amministrativi, ossia, "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990.

L'istanza di accesso in esame ai punti nn. 1 e 2, ossia nominativo del responsabile dell'istruttoria del ricorso Straordinario al Capo dello Stato e termine entro il quale l'istruttoria sarà, presumibilmente, completata, ha, invece, ad oggetto mere informazioni le quali esulano dall'ambito di applicazione del diritto di accesso, essendo le medesime regolamentate nel Capo III, articoli 8 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

Con riferimento, poi alla richiesta di cui al punto n. 3, ossia contenuto della relazione ministeriale e atti inerenti la fase istruttoria del ricorso Straordinario al Capo dello Stato, si evidenzia che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti "materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006); pertanto, se l'amministrazione non ha ancora concluso l'istruttoria, non essendo possibile presentare un'istanza avente ad oggetto documenti ancora da stilare, il ricorso per la parte in esame è inammissibile. Sono, invece, accessibili tutti gli altri documenti inerenti la fase istruttoria, qualora

esistenti. Va, comunque, precisato che l'amministrazione è tenuta a comunicare, al ricorrente che ne faccia richiesta, la relazione ministeriale al Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Sig. ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto professionale statale

Fatto

La prof.ssa stipulava con l'amministrazione resistente un contratto individuale di lavoro a tempo determinato (18 ore settimanali di lezione nel periodo dall'ottobre al dicembre 2006) per la sostituzione della prof.ssa Alla scadenza del contratto, nonostante la perdurante assenza della prof.ssa di ruolo, l'incarico di sostituire quest'ultima non veniva rinnovato alla ricorrente, ma affidato alla prof.ssa, la quale ultima aveva, a dire della ricorrente, già rinunciato l'offerta dell'incarico poi conferito alla prof.ssa
Considerato il pregiudizio subito dall'odierna ricorrente a causa della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione, la prof.ssa..... chiedeva all'istituto scolastico in data (richiesta non allegata al presente ricorso) di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa alla stipula del contestato contratto con la prof.ssa In data l'istituto negava l'accesso a motivo dell'erroneità dei dati personali e dei conseguenti dati contrattuali indicati nella richiesta.
Nell'atto introduttivo del presente procedimento (datato) la ricorrente si duole delle motivazioni poste a fondamento del diniego, ritenendole prive di pregio e insistendo per l'accoglimento del gravame, facendo in particolare constatare l'esattezza dei dati contenuti nell'originaria istanza di accesso ai documenti. Il presente ricorso è stato notificato dalla ricorrente alla controinteressata prof.ssa in data

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.
L'amministrazione ha opposto alle richieste di accesso degli odierni ricorrenti un diniego privo di fondamento giuridico. L'eventuale inesattezza dei dati riportati nell'istanza di accesso avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a chiederne la rettifica o comunque chiarimenti, piuttosto che fondarvi il proprio provvedimento negativo impugnato col ricorso portato all'esame della scrivente Commissione, ciò anche ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 184/06.
D'altronde, l'interesse all'accesso dichiarato dalla ricorrente appare concreto ed attuale, essendo fondato sulla necessità di difendere in giudizio i propri interessi. Al riguardo, e considerato il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90, non viene in rilievo nemmeno il controlimite della riservatezza, atteso che è possibile ritenere che i dati personali della controinteressata prof.ssa appartengono al novero di quelli comuni rispetto al sacrificio dei quali determinato dall'ostensione, la giurisprudenza amministrativa ritiene ormai da tempo che l'accesso debba prevalere.
Anzi, in un caso analogo il giudice amministrativo di prime cure ha addirittura dubitato della qualifica di controinteressato in capo al soggetto cui i dati si riferiscono nell'ambito di una procedura concorsuale: "La posizione di controinteresse deve essere rigorosamente intesa al fine di bilanciare le esigenze di difesa del soggetto contemplato in un documento di cui è stata chiesta l'esibizione, con quelle di trasparenza e buona amministrazione cui è preordinato l'art. 25 l. n. 241 del 1990. Pertanto, non possono essere considerati controinteressati, in un giudizio instaurato ai sensi della suddetta disposizione, i soggetti, anche se contemplati negli atti e documenti richiesti, i

quali non siano portatori di un effettivo diritto alla riservatezza e che quindi non possono essere comunque danneggiati, sotto tale profilo, dall'ostensione dei documenti suddetti; si può ritenere escluso il limite della riservatezza in base alla considerazione che i documenti per i quali si chiede l'accesso (pubblicazioni, titoli, "curricula" e "lucidi" acquisiti in sede d'esame della Commissione) sono, per loro natura, pubblici in quanto relativi ad una attività di valutazione di tipo comparativo nell'ambito di una procedura "lato sensu" "concorsuale" (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 05/12/2002, n.5428).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Signora
contro
Amministrazione resistente: Istituto

Fatto

La Signora, docente a tempo indeterminato presso il plesso di scuola statale di dell'Istituto di, per provvedere alla difesa della propria professionalità e della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alle lettere che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni alunni.

Il dirigente competente, con nota del, comunicava all'odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo ricevuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notificata la stessa richiesta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, la signora ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data, chiedendo di ordinare all'Istituto di in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Il, il dirigente competente trasmetteva alla Commissione – dietro richiesta degli uffici competenti - la lettera dei genitori controinteressati, nella quale era stata formulata l'opposizione al rilascio della suddetta documentazione.

Successivamente, nel corso della seduta del, la Commissione ha deciso di sospendere ogni decisione in merito al ricorso presentato, affinché l'amministrazione provvedesse a notificare il suddetto ricorso ai cointrointeressati.

In data, il dirigente competente per l'Istituto di ha provveduto ad effettuare tale notifica ai genitori degli alunni controinteressati, i quali con lettera del, hanno confermato la loro opposizione all'accesso della professoressa alla lettera da loro trasmessa al direttore dell'istituto scolastico.

Diritto

La Commissione, preso atto dell'avvenuta notifica ai soggetti controinteressati, disposta nella seduta del, conferma che il ricorso è fondato.

Fermo restando quanto già espresso in diritto nella precedente decisione relativa al suddetto ricorso, si ritiene che, infatti, le opposizioni formulate dai genitori degli alunni controinteressati - esposte nella lettera da loro trasmessa a seguito della notifica – siano prive di fondamento, poiché concernenti mere valutazioni personali e soggettive sulla questione inerente il documento oggetto di ricorso, irrilevanti ai fini della richiesta riservatezza dello stesso.

Tra l'altro, per stessa ammissione dei controinteressati "è venuta meno la rilevanza del problema", considerati i buoni rapporti instaurati nel tempo con la docente, odierna ricorrente: dunque non vi sono neanche motivazioni di fatto, oltre che di diritto, ostative all'accesso richiesto.

E' da considerarsi infondata, invece, l'affermazione dei controinteressati, per cui – per questi motivi - sarebbe venuta meno anche l'attualità dell'interesse dell'istante ad ottenere l'accesso richiesto, proprio perchè fondata su basi meramente soggettive.

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 14 marzo 2007

PLENUM 19 APRILE 2007

Ministero

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso a documentazione detenuta da un organo vigilante

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Ministero ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alle note ricevute dalla Associazione ambientalista, volta ad ottenere copia di documentazione concernente i bilanci dell'Ente, ente sul quale il Ministero stesso esercita la vigilanza, ai sensi della legge regionale n., e di cui pertanto detiene la documentazione richiesta.
Avendo l'ente controinteressato formulato la propria opposizione alla suddetta istanza di accesso, il Ministero ha chiesto se possa concederlo o meno oppure l'istanza di accesso debba essere risolta nell'ambito dei rapporti tra l'associazione istante e lo stesso ente.
La Commissione, in via preliminare, osserva che la richiesta di accesso "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990.
Nel caso di specie, i documenti oggetto dell'istanza di accesso sono detenuti dal Ministero: su di essi è, pertanto, senz'altro esercitabile il diritto di accesso, dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio della pubblicità dei documenti di cui le amministrazioni si avvalgono per lo svolgimento della propria attività.
Ciò vale anche per l'attività di controllo in esame, dal momento che trattasi pur sempre di attività amministrativa svolta tra organi diversi tra i quali intercorre un rapporto di potestà-soggezione.

Riguardo al merito della questione, la scrivente rileva che l'istanza di accesso presentata al Ministero dall'Associazione ambientalista, relativa alla conoscenza della documentazione concernente i bilanci dell'Ente debba essere accolta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse".

Secondo la giurisprudenza maggioritaria - T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272 - pronunciatasi conformemente a questa disposizione, "ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, elaborarle e
comunicarle al richiedente. L'art. 3 del D.Lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che